



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA la legge 18 marzo 1968 n. 337, recanti disposizioni a favore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169 recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTA la legge n. 172/2017 che all'articolo 3 istituisce il Consiglio Superiore dello Spettacolo che subentra alla Consulta per lo spettacolo che conseguentemente viene soppressa;

VISTO il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", con il quale, all'articolo 6, comma 1, il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" è ridenominato "*Ministero della cultura*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*";

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., recante "*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, recante "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*", modificato ed integrato dal D.M. 13 dicembre 2012;

VISTO il D.M. 11 gennaio 2018, che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante per il triennio 2018/2019/2020;

VISTO il D.M. 30 dicembre 2020 con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 la durata della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella composizione disposta dal suddetto decreto;

VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA l'istanza di contributo, codice DOM-2019-18739-CESVAD-00001, presentata per l'anno 2019 dal sig. Roberto GARBINI, ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, con riferimento all'acquisto di una "Torre Panoramica";

VISTO il decreto del Direttore generale spettacolo del 25 novembre 2019, rep. n. 2102, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale spettacolo www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, con il quale la suddetta istanza non è stata ammessa al contributo, sulla base del parere reso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella seduta del 19 novembre 2019, con verbale n. 5, che ha rilevato che *"il bene oggetto dell'acquisto non ha le caratteristiche tecniche e di funzionamento prescritte per quella tipologia di attrazione nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968. Dalla documentazione fotografica si evince che l'attrazione non si configura alla Torre Panoramica"*;

VISTA l'istanza di revoca in autotutela del decreto del Direttore generale spettacolo del 25 novembre 2019, rep. n. 2102, presentata tramite P.E.C. del 15 gennaio 2020 dall'avvocato Federico Pernazza;

VISTA la nota del 16 gennaio 2020, ns. prot. n. 306, con la quale è stato comunicato il mancato accoglimento della suddetta istanza, in quanto non si ravvisavano i presupposti della revoca del suddetto decreto direttoriale, assunto sulla base del citato parere espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i.;

VISTO il ricorso al T.A.R. con sospensione cautelare, notificato in data 22 gennaio 2020, avente ad oggetto l'annullamento del Decreto del direttore generale del 25 novembre 2019, rep. n. 2102;

VISTA la sentenza del T.A.R. n. 2497/2020 pubblicata il 26 febbraio 2020, che ha accolto il ricorso presentato dal sig. Garbini, obbligando l'Amministrazione a *"rideterminarsi sull'istanza di finanziamento...entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza..."*;

VISTO il parere reso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, riunitasi in data 17 marzo 2020, in ottemperanza alla predetta sentenza del TAR, in base al quale l'attrazione deve essere ricondotta alla tipologia descritta nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, "Giostra a seggiolini", con conseguente non accoglimento della richiesta di contributo avanzata dalla ditta Garbini;

VISTA la nota del 06 aprile 2020, ns. prot. n. 3851, con la quale è stato notificato al sig. Roberto GARBINI il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. dell'istanza di contributo, su conforme parere della Commissione consultiva;

VISTA la diffida, pervenuta a mezzo P.E.C. del 16 dicembre 2020, ad emettere provvedimento conclusivo del procedimento di riesame della suddetta istanza di contributo a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 2497/2020 e della rideterminazione della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella riunione del 17 marzo 2020, di cui alla suddetta nota;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate in riscontro al suddetto preavviso di provvedimento negativo sono state acquisite solo al momento del ricevimento della suddetta diffida; ciò in quanto, in seguito all'estensione a tutto il territorio della Repubblica della "zona protetta", istituita in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria per pandemia da Sars-Cov-2, il collegamento in remoto non consentiva allora e nelle prime fasi del periodo di "Lock down" di monitorare costantemente tutte le caselle di posta elettronica dell'Ufficio;

RITENUTO, in conseguenza delle osservazioni presentate, di sottoporre nuovamente al parere della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, nella prima riunione utile, l'istanza di contributo codice DOM-2019-18739-CESVAD-00001 presentata per l'anno 2019 dal sig. Roberto GARBINI;

VISTA la nota del 14 gennaio 2021, n. 638, con la quale è stato comunicato al sig. Garbini che la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, nella riunione del 07 gennaio 2021, ha ritenuto di prendere in considerazione l'ammissibilità al contributo del bene oggetto dell'acquisto, rispetto all'attrazione già codificata nell'elenco ministeriale come "Giostra a seggiolini", concedendo al sig. Garbini un termine di trenta giorni al fine di procedere agli adempimenti, presso il Comune competente, relativi alla modifica del provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

con il cambiamento della denominazione della giostra da "Torre panoramica" a "Giostra a seggiolini", e al conseguente aggiornamento della licenza di cui all'articolo 69 dal T.U.L.P.S. con la medesima attrazione;

VISTA la nota pervenuta a mezzo P.E.C. il 05 febbraio 2021, con la quale è stato trasmesso dal legale del sig. Garbini il riscontro fornito dal competente Servizio del comune di Spresiano, il quale, con nota, prot. 1389 del 29.01.2021, ha rilevato che *"la registrazione dell'attrazione quale "Torre Panoramica" e la relativa attribuzione del codice identificativo siano stati correttamente rilasciati in linea con quanto dichiarato e verificato dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e non possano essere modificati a meno di modifiche delle caratteristiche dell'attrazione o di errori nella documentazione allegata all'istanza, che, allo stato, non si ritengono sussistenti"*;

VISTA la nota del 16 febbraio 2021, ns. prot. n. 2064, con la quale, nel prendere atto di quanto osservato dal Comune, si è comunicato al sig. Garbini di provvedere alla richiesta di aggiornamento del codice identificativo, come suggerito dallo stesso Comune, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

VISTA la nota pervenuta a mezzo P.E.C. il 24 febbraio 2021, con la quale il sig. Garbini ha chiesto l'emissione del provvedimento di ammissione al contributo;

VISTA la nota del 01 marzo 2021 ns. prot. n. 2379 con la quale, in seguito al riscontro del comune di Spresiano, è stato chiesto alla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante di valutare nuovamente l'ammissibilità al contributo dell'istanza in questione, la quale, come da verbale n. 1 dell' 8 marzo 2021, ha ribadito la necessità della modifica della denominazione dell'attrazione del sig. Garbini nel provvedimento di assegnazione e registrazione, in quanto non rispondente a quanto descritto nell'elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero;

VISTA la nota del 10 marzo 2021, ns. prot. n. 2718, con la quale è stata rappresentata al comune di Spresiano la necessità di provvedere alla modifica della denominazione dell'attrazione oggetto dell'istanza di contributo, nel provvedimento di registrazione e di assegnazione del connesso codice identificativo, in virtù del parere della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante;

VISTA la nota dell'08 aprile 2021, ns. prot. n. 3815, con la quale il Comune di Spresiano è stato sollecitato dalla Direzione Generale Spettacolo a provvedere agli adempimenti richiesti con la suddetta nota;

VISTA la nota pervenuta tramite P.E.C. del 09 aprile 2021 con la quale il comune di Spresiano ha confermato la corretta iscrizione dell'attrazione denominata "Torre Panoramica";

CONSIDERATO che la Direzione generale Spettacolo è tenuta a dare esecuzione alla sentenza n. 2497/2020 del TAR Lazio, concludendo il procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 33 del D.M. 27 luglio 2017, *"per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione, oggetto della richiesta di contributo, nell'elenco istituito presso l'Amministrazione"*, e *"la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita"*;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.M. 27 luglio 2017, *"esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'art. 4 della legge 337/1968 e all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 34..."*;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante ha ritenuto, come sopra esposto, necessaria la modifica della denominazione dell'attrazione da "Torre panoramica" a "Giostra a seggiolini", nel provvedimento di assegnazione e registrazione, con conseguente aggiornamento della licenza di cui all'articolo 69 dal T.U.L.P.S., in quanto l'attrazione, così come descritta nell'istanza, non è rispondente a quanto indicato nell'elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della cultura ai sensi della normativa vigente;



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

RITENUTO, quindi, di non potersi discostare dal parere tecnico della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante;

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere per i suddetti motivi l'istanza di contributo codice DOM-2019-18739-CESVAD-00001, presentata per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i da Roberto GARBINI;

D E C R E T A

Art. 1

L'istanza di contributo codice DOM-2019-18739-CESVAD-00001, presentata per l'anno 2019 da Roberto GARBINI ai sensi dell'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali non è accolta per i motivi illustrati in premessa.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

Roma, 16 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio PARENTE



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it